



ViviSandrigo
Ass. di Promozione Socio-Culturale, Enogastronomica e
della Tradizione Storico-Folkloristica Locale
Via A. Pigafetta, 11/2 – Sandrigo (VI) – 36066
C.F. 95128770245 – mail: vivisandrigo@libero.it

Sandrigo, 17/07/2019 ore 20,30

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci di “ViviSandrigo”

Presenti: vedi foglio presenze, allegato al verbale

Il Presidente, saluta e ringrazia della presenza tutti i partecipanti, propone all’Assemblea di nominare Segretario della stessa, la socia Oliveti Valeria, che già ricopre il ruolo di Segretario dell’Associazione. I Soci presenti, approvano all’unanimità.

Passa la parola al Vice-Presidente che ha il compito di relazionare l’Assemblea sulla proposta di adottare il nuovo Statuto Associativo, necessario per allineare l’Associazione alle normative richieste per l’iscrizione al Registro Regionale delle APS (Associazioni di Promozione Sociale)

Il Vice-Presidente elenca ai Soci le novità introdotte dal nuovo Statuto ed i cambiamenti che porteranno alla vita associativa.

I soci presenti, convengono all’unanimità, sul fatto che se anche ci sono degli impegni burocratici maggiori, essi sono fatti per il bene dell’Associazione.

Dopo un breve dibattito, su alcuni punti (Bilancio, Adesione Soci e Registro dei Volontari) il Presidente pone ai voti il nuovo Statuto Associativo.

Si procede con voto palese, per alzata di mano, con i seguenti risultati:

Voti favorevoli: tutti i fpresenti

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il nuovo Statuto dell’Associazione “ViviSandrigo” è stato approvato all’unanimità dei Soci presenti all’Assemblea ed entrerà in vigore dal giorno successivo all’approvazione (18/08/2019)

Il Presidente delega il Vice-Presidente Sig. Cason Andrea ed il Tesoriere Sig. Cason Alberto a procedere con le pratiche necessarie alla registrazione dello Statuto presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Il Presidente, ringrazia nuovamente i Soci presenti all’Assemblea.

La seduta termina alle ore :21,45

Il Segretario

Valeria Oliveti

Il Presidente

Roberto Magrin

ViviSandrigo

Ass. di Promozione Socio-Culturale, Enogastronomica
e della Tradizione Storico-Folkloristica Locale
Via A. Pigafetta, 11 – Sandrigo - 36066
C.F: 95128770245
E-mail: vivisandrigo@libero.it



ViviSandrigo

Ass. di Promozione Socio-Culturale, Enogastronomica e
della Tradizione Storico-Folkloristica Locale

Via A. Pigafetta, 11/2 – Sandrigo (VI) – 36066

C.F. 95128770245 – mail: vivisandrigo@libero.it

Assemblea Straordinaria dei Soci - 17 Luglio 2019 - Elenco Soci presenti

Pag. 1 di 2

Nominativo	Data e Luogo di Nascita	Firma
Alba Stefano	31-3-1983 VICENZA	Alba Stefano
Angelini Miriam	17-7-1986 ARCO (TN)	Miriam Angelini
Baggio Caterina Maria		
Bigarella Bruna		
Bonollo Alberto	20/01/1989 THIENE	Alberto Bonollo
Casagrande Anna		
Casagrande Carla Maria		
Cason Alberto	13/03/1991 MAROSTICA	Alberto Cason
Cason Andrea	19/10/1988 MAROSTICA	Andrea Cason
Cason Pierangelo	01-03-1957 LIBLA	Pierangelo Cason
Cerantola Maurina		
Chemello Matteo	7/8/99 VICENZA	Matteo Chemello
Chemello Niccolò	4/8/99 BASSANO DEL GRAPPA	Niccolò Chemello
Chemello Simeone	3/9/98 THIENE	Simeone Chemello
Cogo Federica		
Contarato Guido		
Cortese Daniele		
Cortese Remo	12-02-61 SANDRIGO	Remo Cortese
Dal Prà Antonio	02/05/1960 ZANE	Antonio Dal Prà
Dal Prà Luisa	01/03/1987 VICENZA	Luisa Dal Prà
Dall'Osto Antonella	30/03/1961 SANDRIGO	Antonella Dall'Osto
Dall'Osto Donatella	21/12/64 SANDRIGO	Donatella Dall'Osto
Dall'Osto Maria Teresa		
De Cani Claudio		
De Cani Renato		
Dellai Claudio		
Donagemma Luigi		
Donagemma Nicola		
Fiorentin Stefano	BASSANO 07/10/1988	Stefano Fiorentin
Fiori Massimo		
Gasoli Claudio	SANDRIGO 12/03/1966	Claudio Gasoli
Gasparotto Daniele	VICENZA 14/04/2000	Daniele Gasparotto
Gasparotto Giuseppe	MAROSTICA 16-3-53	Giuseppe Gasparotto
Gissi Giuseppe		
Ionascu Paula		
Magnabosco Matteo	28-7-55 SANDRIGO (VI)	Matteo Magnabosco
Magnabosco Mirella	3-4-63 SANDRIGO (VI)	Mirella Magnabosco
Magrin Roberto	MONFALCONE 18-2-57	Roberto Magrin
Maino Paola		
Manfrin Marzia		
Marchetti Irene Lisana		



ViviSandrigo

Ass. di Promozione Socio-Culturale, Enogastronomica e
della Tradizione Storico-Folkloristica Locale

Via A. Pigafetta, 11/2 – Sandrigo (VI) – 36066

C.F. 95128770245 – mail: vivisandrigo@libero.it

Assemblea Straordinaria dei Soci - 17 Luglio 2019 - Elenco Soci presenti

Pag. 2 di 2

Nominativo	Data e Luogo di Nascita	Firma
Meneguzzo Catia		
Mion Antonio	Sandrigo 16-11-57	<i>Antonio Mion</i>
Monticello Elvi		
Nodari Graziella	Sandrigo 16-08-55	<i>Graziella Nodari</i>
Oliveti Cristina		
Oliveti Valeria	Sandrigo 24-12-56	<i>Valeria Oliveti</i>
Pagiusco Erika		
Pivotto Maria Grazia		
Pizzato Monica		
Pozzato Plautilla		
Rigon Massimo		
Rizzo Francesco		
Rizzo Matteo	BASCIANO D.G. 08/01/99	<i>Matteo Rizzo</i>
Santi Antonio		
Secco Enrica		
Segala Francesco		
Sperotto Lorenzo		
Toniolo Augusto		
Vivaldo Giovanni		
Zanazzo Agnese		
Zanazzo Battista		
Zanazzo Samuele		

ViviSandrigo

Ass. di Promozione Socio-Culturale, Enogastronomica
e della Tradizione Storico-Folkloristica Locale

Via A. Pigafetta, 11 – Sandrigo - 36066

C.F. 95128770245

E-mail: vivisandrigo@libero.it

STATUTO dell'Associazione ViviSandrigo

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ViviSandrigo, Associazione di Promozione Sociale (APS), Culturale, Enogastronomica e delle tradizioni Storico-Folkloristiche locali. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Antonio Pigafetta nel comune di Sandrigo (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di promozione sociale, culturale, enogastronomica e delle tradizioni storico-folkloristiche locali. Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per lo svolgimento di attività teatrali e musicali, per condurre iniziative di animazione, promozione e turismo sociale, per l'effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento;
- Svolgere iniziative socio-culturali, enogastronomiche e folkloristiche ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati;
- Valorizzare le forme espressive, artistiche e di comunicazione mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;
- Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo, purché alle stesse direttamente connesse o affini.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- organizzazione di gite sociali;
- Organizzazione di manifestazioni locali, volte a tenere vive le tradizioni ed a promuovere la partecipazione alla vita comunitaria;
- Collaborazione con altri Enti privati e pubblici, per sostenerli nelle loro iniziative/attività locali;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 – Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 – Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati (cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento).

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e nei principali esercizi commerciali del Comune.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Il Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e il Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo (dove previsto), e degli altri organi sociali (dove previsti), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo, tramite raccomandata.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 33 - Approvazione statuto

Il presente Statuto è stato letto ed approvato dall'Assemblea Straordinaria, convocata il 17 Luglio 2019, presso la Biblioteca Pittarini, Viale Ippodromo 2, di Sandrigo (VI).

Entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il Segretario dell'Assemblea
Oliveti Valeria

Oliveti Valeria

Il Presidente
Magrin Roberto

Magrin Roberto

ViviSandrigo

Ass. di Promozione Socio-Culturale, Enogastronomica
e della Tradizione Storico-Folkloristica Locale
Via A. Pigafetta, 11 – Sandrigo - 36066
C.F. 95128770245
E-mail: vivisandrigo@libero.it



AGENZIA ENTRATE -

AREA SERVIZI

UFFICIO DI REGISTRAZIONE

010 DIC 2019 3 4028

Imposta di trascr. €

Totale Imposte €

IL CAPO AREA REGISTRAZIONE (*)

Del Direttore Provinciale